ricevuto: 1994-04-29 UDK/UDC: 323.38:949.713 Istria "15/16"

## L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600: PROBLEMI GIURISDIZIONALI, CONTESE TRA COMUNITÀ, CONFLITTI ETNICI TRA ORIGINARI E FORESTIERI

## Giuliano VERONESE

laureato in storia, 33078 S. Vito al Tagliamento (PN), Via La Marmora 26, IT dipl. zgod., 33078 S. Vito al Tagliamento (PN), Via La Marmora 26, IT:

## SINTESI

A partire dal '500 la Repubblica di Venezia sostenne una politica tesa a favorire l'immigrazione in Istria di famiglie di coloni albanesi, montenegrine e cipriote, intendendo in tal modo sopperire allo spopolamento progressivo delle campagne istriane. Le profonde differenze culturali e religiose tra i nuovi abitanti e gli "originari" portarono ad una forte conflittualità, che nonostante gli interventi del governo veneziano ed i correttivi apportati alle leggi (intorno alla metà del '600) si mantenne sul lungo periodo.

"Sarebbe un'altra Puglia la Istria se fusse tutta coltivata, sarebbe un granaro di Venezia, tanto più comodo et utile quanto più vicino".

La mattina del 26 dicembre 1792, mentre erano intenti a raccogliere legna nel bosco chiamato "de' Manzi", quattordici abitanti della villa di Peroi, nel Polesano, furono assaliti da una folla inferocita di più di cento "persone armate quali di Schioppi, quali di Pistola, quali di Palosci".

Erano gli abitanti di Dignano da tempo acerrimi nemici dei villici di Peroi de' Greci, luogo così chiamato perchè abitato sin dal 1657 da una colonia di montenegrini di rito greco-ortodosso.

Quella mattina molti dei "greghi", come con disprezzo venivano chiamati dai dignanesi gli abitanti di Peroi, riuscirono a porsi in salvo dalla furia degli assalitori fuggendo attraverso il bosco. Solo tre caddero nelle mani dei tumultuanti che li portarono a Dignano dove la folla festante li accolse aggredendoli con "varij vilipendi et percosse".

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Venezia (ASV), Collegio, Relazioni, b. 63, relazione di Marin Malipiero, Provveditore in Istria, al Collegio, 1583.

<sup>2</sup> ASV, Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Palma, b.12.

<sup>3</sup> Ibidem

Il giorno dopo, con un atto di aperta sfida, i greci si portarono nuovamente nel bosco a raccogliere quella legna che i fuggitivi erano stati costretti a lasciare sul posto per salvare sè stessi e gli animali dall'ira dei vicini. Un nuovo tumulto dei dignanesi li mise in fuga e un altro "grego" finì nelle prigioni di Dignano.

I dignanesi mal sopportavano che a servirsi di quel bosco, dato in gestione dalla Repubblica ad entrambe le comunità, fossero anche quelli di Peroi.

Da tempo ormai tra i due villaggi erano in corso cause civili e nemmeno una sentenza arbitrale emessa nel 1767 che stabiliva con chiarezza la ripartizione del bosco, era servita a pacificare i contendenti. Dignano, infatti, non aveva accettato la confinazione ed aveva fatto ricorso alle magistrature veneziane <sup>4</sup>.

L'intolleranza che quelli di Dignano mostravano nei confronti dei peroiesi non aveva solo una connotazione economica e di semplice misoneismo. Gli abitanti di Peroi erano odiati, in particolare, perchè professavano una religione diversa.

Gli interrogatori del processo istruito sui fatti accaduti in quei giorni, evidenziano chiaramente questo aspetto. "E' benissimo insorta una sollevazione popolare - rispose Piero Del Zotto di Dignano al giudice - nel giorno di Santo Stefano ultimo passato. Tutto il popolo si ammutinò per andare contro alcuni Greci nostri confinanti mal creduti nel nostro Paese e per essere di un Rito differente dal nostro e per esserci anche sovente molesti colle loro violenze".

Nei 140 anni di permanenza in quei luoghi i peroiesi non giunsero a nessuna forma di integrazione con i loro vicini, anzi, dalla metà del Settecento pare verificarsi una recrudescenza dei conflitti.

Non si tratta semplicemente della non accettazione del forestiero che interviene in senso destabilizzante all'interno di una comunità da un punto di vista economico (gestione delle risorse collettive) e da un punto di vista sociale (gestione del potere, presenza nelle assemblee). Si tratta dell'intolleranza nei confronti di intere comunità che praticano riti diversi.

Il caso di cui si è parlato è limitato al territorio polesano ma non si può escludere che a caratterizzare episodi di conflitti tra vecchi e nuovi abitanti anche in altre zone dell'Istria sia stata la matrice religiosa. La presenza nella penisola, infatti, di coloni provenienti da regioni di religione non cattolica è molto elevata.

E' ancora nel territorio polesano che troviamo episodi di scontri tra vecchi e nuovi abitanti ormai a '700 inoltrato. Nel 1755 il *Podestà e Capitano* di Capodistria istruì un processo con "autorità e rito" del Consiglio dei Dieci su una sollevazione degli abitanti della villa Monsalese contro gli abitanti della villa di Monghebbo, discendenti di alcune famiglie di albanesi giunti in quella terra nel 1611 e nel 1622. "Tra i beni Communali, che dalla Publica Munificenza furono assegnati con Investiture 1611, 13 Marzo, e 1622,

Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem.

8 Marzo segnate dalla Carica di Raspo a quelli di Monghebbo in numero di dieci otto famiglie di Albanesi come nuovi abitanti sul distretto di Parenzo si annoverano il Monte S. Angelo, e l'altro denominato Crepa, sopra de quali professando azione li confinanti di Monsalise, furono nell'anno 1678 a 9 Aprile in contraditorio Giudizio, e con la visione locale del fu Inquisitor in Istria Francesco Diedo confermati quelli di Monghebbo nel godimento et possesso de Comunali medesimi". Con queste parole il Podestà e Capitano di Capodistria apriva la sua relazione del processo istruito col rito del Consiglio dei Dieci sull'insurrezione accaduta nel 1755. "Contuttociò - continuava il rettore con toni di disapprovazione, sottolineando strumentalmente la pretesa malvagità dei vecchi abitanti - essendo li Monsalesani assai più numerosi, e più arditi, non cessarono dalle molestie, inferendo di tratto in tratto danni ne beni medesimi col pascolo de propri animali, col taglio di Legne, collo spianto de Zocchi, e collo svegro de' Monti anco ne' tempi recenti". Il rettore entrava, quindi, nel vivo della narrazione dei fatti accaduti nel tardo pomeriggio del primo settembre 1755. Portatisi i "Saltari di Monghebbo per scorrer la Fineda nei due monti S. Angelo e Crepa ritrovarono in essi grosso numero di animali Bovini, Pecorini e Caprini di ragione de' Villici di Monsalise custoditi da tre Pastori". Uno dei saltari imbracciato lo schioppo fece fuoco su uno degli animali che restò ucciso. La reazione fu immediata. "Appena ciò seguito si videro soprafatti da una sollevazione d'Uomini, e Donne della Villa stessa di Mosalise - scriveva il rettore di Capodistria, con qualche probabile esagerazione, nella sua descrizione dei fatti - al numero di 50 in 50 persone, armati gli Uomini quasi tutti di Schioppi con gli azzalini tesi, che alla lor volta s'infuriavano occupando parte d'essi sulle strade il passaggio alla lor Villa, per lo che si diedero ad una precipitosa fuga, riducendosi cinque d'essi ad una possessione de Padri di S.Francesco di Parenzo, ove da due Famigli dello stesso convento furono quatro de medesimi ricovrati e chiusi nella propria Casa Campestre a preservazione della vita loro". Un altro saltaro si nascose in una foiba dalla quale, scoperto, fu costretto ad uscire a sassate<sup>8</sup>. La violenza dei monsalesani non si esanrì qui e molti di questi andarono fino a Monghebbo dove, non trovati gli nomini, presero a insultare e minacciare le donne.

A caratterizzare la conflittualità tra vecchi e nuovi abitanti intervenivano molteplici fattori: differenze di religione (come nel caso degli abitanti di Peroi), problemi attinenti la ripartizione dei beni sfruttati collettivamente, il problema delle esenzioni fiscali e dei privilegi giudiziari di cui godevano i colonizzatori. Altri problemi ancora riguardavano i conflitti di giurisdizione tra i vari rettori della Provincia. Altri ancora insorsero in conseguenza della stessa legislazione che Venezia emanò per favorire l'immigrazione di coloni nell'Istria.

<sup>6</sup> ASV, Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Capodistria, b.3.

<sup>7</sup> Ibidem

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibidem,

Il territorio di Pola fu, a metà '500, quello che suscitò il maggior interesse del governo veneziano. Nell'intento di ripopolare questo territorio, Venezia emanò una legislazione che poi fu estesa al resto dell'Istria, ed è in base a questa legislazione che possiamo individuare la figura giuridica dei "novo habitante".

Prima di allora era nei Consigli comunali che si votava la concessione o meno dei terreni richiesti dai coloni provenienti da altre zone dell'Istria o da paesi stranieri 10.

Zuan Antonio dall'Oca "inzegner, dessegnator et perticator publico" inviato dal governo veneziano con Bernardino Mantoan e Sebastiano Bravi a rilevare, nel 1563, la consistenza dei fondi non coltivati nel Polesano, era stupito della desolazione di quel territorio: ben 72 ville erano abbandonate mentre solo 16 erano abitate, circa il 93% (135.632 campi) dei campi coltivabili era "inculto" e solo il 7% (10.513 campi) era arato<sup>13</sup>.

Ai dati forniti dal perito si aggiungevano le considerazioni dell'avvocato fiscale Sebastiano Bravi che trovava "nel detto paese tre veramente segnalate miserie. La prima che la maggior parte delle chiese Fabricate et lasciate dalli antichi devoti progenitori per memoria della lor osservata religione, sono adesso fatte stalle di animali che vivono alla campagna. La seconda che esso paese di tanta circonferenza, et così bello, et così fertile, viene habitato da così poche persone, et resta in così poca quantità di terreni arato, et coltivato. La terza che in nisun luocho dove si camina per la strada, o per le campagne, si vede arbori, terre o Coppare da potersi riparar dal caldo o dal fredo" 12.

L'elemento che aveva spinto i *Provveditori sopra beni inculti* ad interessarsi del problema della "ricoltivazione" del Polesano era stato offerto certamente dalle continue descrizioni desolanti di questo territorio che periodicamente i *rettori* inviavano al Senato sotto forma di dispacci o contenute nelle relazioni di fine mandato al Collegio<sup>13</sup>, ma anche dalla proposta concreta venuta da quelli che furono definiti "capi et inventori di far habitar la Città di Pola et metter il suo territorio a cultura", ossia Leonardo Fioravanti, Sabba di Franceschi e Vincenzo dall'Acqua<sup>14</sup>.

Questi avevano rivolto una supplica ai *Provveditori* nel 1561 per la concessione di terreni incolti nel Polesano a loro e a 124 famiglie di "Cipriotti", "Malvasiotti" e "Napolitani".

Questo "paese di Pola, è inculto, et inhabitato - scrissero nella supplica i tre capi - per la intemperantia dell'aere, per la sicità dell'aqua, per la non intera agricoltura, et perchè non possono li habitanti di esso luocho viver da se stessi". I supplicanti si impegnavano quindi a "purificare l'aere", a "scaturir delle acque", a "dar in luce nuovi modi utili, et

<sup>10</sup> ASV, Senato, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, fil.50, cfr. lettera da Dignano del 29 settembre 1660 e da Rovigno del 5 luglio 1660.

Biblioteca del Museo Correr di Venezia (BMCV), Cicogna, 2547, memoriale di Zuan Antonio dall'Oca.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> ASV, Senato, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, e Collegio, Relazioni.

<sup>14</sup> BMCV, Cicogna, 2547.

necessari all'agricoltura et far che molti artefici et agricultori andaranno ad habitar con somma contentezza in quel luocho, dove prevalendosi l'uno dell'altro, si viverà uberto-samente, et in pochissimo tempo si caverà tanta quantità di formenti, mercedi, vini et altro, quanta habbia da render grandissimo utile al Serenissimo Dominio". <sup>15</sup>

Le facilitazioni che questi richiesero per affrontare "le spese, gli interessi, le fatiche et li pericoli grandissimi", furono parzialmente accolte e l'esenzione da ogni fazione reale e personale per 20 anni divenne poi il privilegio concesso a tutti i "novi habitanti". 16.

Già in precedenza, comunque, il Senato aveva disposto con le parti del 10 ottobre 1556 e del 14 agosto 1560 che tutti i territori incolti di Pola fossero ridotti a coltura.

I coloni non ebbero vita facile e dovettero affrontare la violenta ostilità dei ceti dominanti locali che mal tolleravano la loro presenza.

Lo stesso Vincenzo dall'Acqua venne assassinato nel 1565 e la vedova, in una supplica rivolta al governo veneziano perchè fosse fatta giustizia dell'uccisione, scriveva che pochi potenti della città "facendosi tra loro assoluti patroni del paese, voriano poterlo tenir tutto (si come lo tengono) per pascolo et in preda" <sup>17</sup>.

Vi era infatti l'usanza di affittare i terreni incolti a pascolo anche a sudditi arciducali; un'usanza che, come dirà Marin Malipiero nella sua relazione al Collegio di ritorno dal "carico" di *Provveditore in Istria* circa 20 anni dopo, offriva "ogni anno, una buona entrata, senza spesa, fatica ne pur pensiero alcuno".<sup>18</sup>.

E' ovvio che in una situazione di questo genere la presenza massiccia di coloni non poteva essere vista con favore; l'imposizione, inoltre, della colonizzazione da parte di Venezia, che toglieva agli organi di potere locali la gestione del problema (come, invece, era accaduto fino alla metà del secolo), eliminava ogni possibilità di mediazione tra le esigenze dei coloni e le esigenze dei gruppi di potere locali (probabilmente non esistevano in Istria dei ceti dirigenti forti in grado di far pesare i propri interessi e quindi Venezia potè imporre le proprie scelte).

Se la concessione di terreni a pascolo era tradizionalmente diffusa nel Polesano e quindi ritenuta legittima, ben diversa era l'ottica di Venezia che riteneva fondamentale per la crescita economica e demografica dell'Istria la sua coltivazione. Il pascolo delle capre, tra l'altro, era distruttivo per i boschi, materia della quale Venezia era sempre stata molto gelosa. Particolarmente grave, poi, doveva essere la situazione delle colture arboree nel distretto di Pola come risulta anche dalla relazione, già considerata, di Sebastian Bravi<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> Nella supplica oltre l'esenzione reale e personale per venti anni, si chiedeva di poter sfruttare laghi e pascoli comuni, di poter tenere due fiere "franche" all'anno per accrescere il commercio e che qualsiasi incolto potesse essere messo a coltura ad esclusione dei boschi (ibidem).

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> ASV, Collegio, Relazioni, b.63.

<sup>19</sup> BMCV, Cicogna, 2547.

Tredici anni dopo, Venezia intervenne in modo più incisivo nel problema della colonizzazione dell'Istria con una legge del Senato del 20 dicembre 1578 in materia "delli Cipriotti, Napolitani, Malvasiotti et altri circa l'habitar et coltivar l'isola d'Istria e Territorio di Puola"<sup>20</sup>. Dopo aver ribadita la necessità di ripopolare quel distretto ed estendendola a tutta la Provincia, la parte stabiliva l'istituzione di un *Provveditore in Istria* che, risiedendo nella penisola, fosse preposto alla concessione dei terreni agli immigrati e provvedesse a tutto quanto fosse necessario ai nuovi abitanti per la coltivazione.

Doveva essere nobile, appartenere al Maggior Consiglio, aveva un mandato di due anni e doveva essere coadiuvato da un cancelliere. Inoltre era giudice inappellabile in tutte le cause civili ove fossero coinvolti "novi habitanti". Era, infine, incaricato di provvedere alla custodia dei boschi.

La parte proibiva assolutamente il pascolo se non custodito e solo nelle ore diurne. Il contravvenire a questa regola poteva legittimare il danneggiato ad uccidere gli animali sorpresi sulle proprie coltivazioni.

Fu espressamente victato l'affitto di pascoli a "sudditi de alieni Principi". Si intendeva quindi porre fine a quella pratica molto diffusa nel polesano dalla quale, come ho già accennato, molti proprietari ricavavano parte delle loro entrate.



La casita a Zgrabući presso Antignana (Pisino) (Foto: D. Darovec, 1994).

<sup>20</sup> ASV, Compilazione leggi, b.232.

Da un punto di vista economico i provvedimenti adottati parvero sortire buoni risultati tanto da far dire al *Provveditore in Istria*, Ludovico Memo, nel 1590, che "il negozio della coltivazione è, a giudizio mio, ridotto in buonissimo stato, poichè si cava tanta quantità di biade dalla Polesana, che non solamente fa a bastanza per il bisogno della Città et Territorio ma anco ne viene estratto quantità grande, così per Rovigno, Pirano et altri luochi del Golfo". Lo stesso, però, aggiungeva che l'anno precedente un "tumulto grande" era sorto tra i ciprioti e i polesani e che questi ultimi si erano serviti di *bravi* e *spadaccini* per attaccare la popolazione greca.

Se quindi, per certi aspetti, i provvedimenti paiono funzionare, nel contempo la conflittualità non si placa, anzi, le motivazioni che spingono il Senato a intervenire nuovamente con la *parte* del 18 giugno 1592 sono proprio quelle di porre un freno alle continue molestie che i vecchi abitanti recano agli immigrati.

"Dalla supplicazione de poveri Morlacchi novi habitanti nel Territorio di Parenzo, et da quanto, ha scritto il Capitano nostro di Raspo - recita la parte - sì intendono le varie oppressioni a loro fatte dalli Vecchi habitanti et Cittadini di quel loco, con li quali inventando denontie et calunnie contra di loro, procurano con vari modi turbare le loro habitazioni, et coltivazioni; onde essendo a proposito di essa coltivazione sollivarli, et darli modo, che possano davanti Giudice et in loco sicuro difendersi, (se ben delle cause Civili li era dato per Giudice esso Capitano per parte di questo Consiglio) con darli giudice nelle cause Criminali ancora, 22. Il Senato, quindi, concesse al Capitano di Raspo la giurisdizione sui "novi habitanti" stabilendo che "tutte le difficultà così Civili, come Criminali tanto principiate a trattare fin hora davanti li Podestà nostri di Parenzo, Città Nuova, et altri luochi nell'Istria, quanto quelle, che nell'avvenire potessero principiare: et così ogni difficultà vertente sopra dispensazioni di Terreni, o qual si voglia altro atto così di cognizioni, come di essecuzione, dove si tratti l'interesse de Morlacchi et loro fameglie, siano commesse et delegate tutte al Capitano di Raspo, et successori le quali servatis servandis, habbino secondo che occorrerà a diffinirle et terminarle per giustizia, con la medesima autorità, che havevano li Provveditori nostri nell'Istria"23.

Il reggimento che aveva sede a Pinguente era tra i maggiori della Provincia. Venivano solitamente investiti della carica di *Capitano* nobili veneziani forniti di grande esperienza nel campo giudiziario. Questo, probabilmente, serviva a mitigare l'ampio potere discrezionale di questo rettore che non era affiancato, nel giudizio, da alcun assessore.

Il Capitano di Raspo aveva funzioni militari, doveva organizzare la difesa della Provincia e, oltre alla giurisdizione sui "novi habitanti", aveva anche l'incarico di tutelare i boschi con particolare riguardo a quello "riservato" della Valle di Montona.

<sup>21</sup> ASV, Collegio, Relazioni, b.61.

<sup>22</sup> ASV, Senato, Mar, reg. 53, c.34.

<sup>23</sup> Thidem

Il Capitano trovandosi generalmente lontano dai luoghi di residenza dei nuovi abitanti avrebbe dovuto essere più "obbiettivo" dei rettori locali che, sebbene veneziani, erano probabilmente più "sensibili" alle esigenze di chi localmente deteneva il potere.

E' interessante, però, valutare gli effetti di questa scelta anche dal punto di vista dei vecchi abitanti. Questi si lamentarono non solo dei privilegi fiscali di cui godevano i nuovi coloni ma anche dei fatto che la lontananza del tribunale e le conseguenti maggiori spese avrebbero favorito l'abbandono delle cause.

Le continue lamentele degli "originari" nascondevano però altri problemi le cui articolazioni risultavano abbastanza chiare se prendiamo in considerazione quanto scrissero alcuni rettori nel 1660 al Senato in merito alla questione della presenza di "novi habitanti" nel loro territorio.

Il *Podestà* di Rovigno spiegò in un dispaccio<sup>24</sup> che i coloni giunsero in quella terra nel 1526 e ricevettero il permesso di risiedervi dal Consiglio cittadino. Furono loro concessi dei terreni e un luogo ove costruire le loro case che prese il nome di *Villa di Rovigno*. Non nacque mai tra loro alcuna forma di contrasto "vivendo pacificamente, come fossero stati nati et allevati sempre come originarij habitatori"<sup>25</sup>.

La legge del 1592 ruppe, però, la quiete perchè diede occasione agli abitanti della Villa di farsi riconoscere dal *Capitano di Raspo* quali "novi habitanti" dell'Istria con tutti i privilegi connessi a tale *status*.

Della stessa opinione era anche il *Podestà* di Dignano. Nel 1539 cominciarono a giungere i primi "Morlacchi". Da allora fino al 1635, affermava il rettore, questi erano vissuti erano vissuti sempre "obligati, et pronti come gl'altri a fattioni et gravezze ne per immaginatione preteso mai titolo di Novi Habitanti", sebbene da tempo, bisogna aggiungere, avessero in corso un contraddittorio (i cui precedenti risalivano al 1572) con la Comunità di Dignano sulle contribuzioni da versare<sup>26</sup>.

Nel 1635 i "Morlacchi", servendosi della legge del 1592, "per sottrarsi dalle medesime gravezze contro la forma delle leggi in tal materia disponenti si fecero artificiosamente investire Novi Habitatori et nel Regimento del già Eccellentissimo Signor GioBatta Basadonna Capitanio di Raspo ottennero, appreso oculatamente a lor modo, un Catastico di tutti li beni che da questa Comunità li furono assignati, per i quali annualmente li corrispondevano per inanti gl'uttili delle dazioni et terratici" <sup>27</sup>.

Anche se non è, forse, del tutto credibile che prima di allora tutto fosse pacifico tra gli originari e i forestieri, tuttavia con la legge del 1592 si verifica una recrudescenza dei conflitti. Questo, a mio parere, è dovuto al fatto che l'intervento veneziano tolse ulteriori spazi di mediazione tra le parti in causa (dopo averlo già fatto imponendo la colonizza-

<sup>24</sup> ASV, Senato, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, fil.50, 5 luglio 1660.

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Ibidem.


<sup>27</sup> Ibidem.

zione) visto che ai tribunali locali, probabilmente propensi a favorire i vecchi abitanti rispetto ai nuovi, fu tolta la giurisdizione civile e penale sugli immigrati.

La stessa legge portò anche al sorgere di conflitti fra rettori nelle cui giurisdizioni vivevano nuovi abitanti e il Capitano di Raspo. La sottrazione di attività giudiziaria oltre agli effetti di cui s'è detto in termini di conflittualità tra originari e forestieri determinò anche una forte diminuzione di potere dei rettori delle podesterie minori.

Forti erano, infatti, le resistenze da parte dei Podestà quando il Capitano di Pinguente inviava i propri funzionari a richiedere loro gli incartamenti di quei processi che, dopo una prima informazione, avevano messo in evidenza la presenza, come vittime o come colpevoli, di nuovi abitanti.

Si trattò di una renitenza sulla quale il Senato dovette intervenire più volte inviando ordini sempre più minacciosi ai vari "rappresentanti" gelosi della loro autonomia.



Decreto del Capitano di Raspo a Portole (Loggia) (Foto: D. Darovec, 1994)

Così in una lettera del 13 maggio 1595 il Senato aveva ordinato al *Podestà* di Parenzo che in nessuna "di quelle cose che da esso capitano per tal occasione de novi habitanti vi sarà ricercato, sia fatta resistenza, o fatta difficoltà veruna nella essecutione".

<sup>28</sup> ASV, Senato, Mar, reg.55, c.134.

Un mese dopo venne redarguito anche il *Conte e Provveditore* di Pola: "Con molta nostra maraviglia habbiamo inteso che nonostante l'ordine efficacissimamente da noi dato, et al precessor vostro, et a voi medesimo col Senato sotto li 13 del mese di Maggio prossimo passato di dover essequir quanto vi viene ricercato dal Capitanio nostro di Raspo, per l'auttorità che tiene in materia de novi habitanti nella Provincia dell'Histria, non havete voluto permettere, che li curiali di esso Capitanio essercitino l'officio loro nella materia sopradetta anzi havete loro intimato un mandato penale, con pena di bando, et altro"<sup>29</sup>.

E, ancora, al *Podestà* di Rovigno fu intimato più volte di prestare la "dovuta obbedienza" al *Capitano di Raspo* nei casi attinenti i "novi habitanti".

Quanto era accaduto per gli abitanti di Rovigno dopo la promulgazione della legge del 1592, fatti cui abbiamo accennato in precedenza, era conseguenza della scarsa chiarezza della stessa parte. Non veniva, infatti, specificato se a godere del privilegio di essere sottoposti al rettore di Pinguente fossero solamente i nuovi abitanti recentemente arrivati in Istria, o anche quelli qui residenti da molti anni, né era chiaro per quanto tempo un nuovo abitante dovesse considerarsi dipendente dal Capitano.

Questa mancanza di chiarezza aveva fatto sì che anche abitanti ormai considerati "vecchi", con la semplice investitura di altri terreni incolti avevano assunto lo status di "novi habitanti".<sup>30</sup>.

Fu quindi per porre riparo a questi disordini che il Senato promulgò una nuova legge il 3 novembre 1601 con l'intento di chiarire questi aspetti. "Si sono in diversi tempi molte volte intesi dispareri seguiti per occasione di Giurisdittione in casi così civili come criminali - si legge nell'introduzione alla legge del 1601 - tra alcuni Rettori nostri dell'Istria, et il Capitanio di Raspo al quale principalmente è commessa la cura, et auttorità sopra li Nuovi habitanti nel modo, che havevano già li Provveditori che per l'innanzi, solevano esser eletti nell'Istria; et l'esperienza fa conoscer - si sottolineava con preoccupazione - quanto simili accidenti di competenza di foro siano pregiudiziali alla quiete di essi Novi habitanti, et dannosi alli beneficij che il publico et li popoli istessi deveno ricever dalla rihabitazione et cultivazione di quei Terreni<sup>31</sup>.

Il Capitano di Raspo rimaneva giudice civile e criminale per i nuovi abitanti ma solo per li tempo "delle loro concessioni" <sup>32</sup>.

Ciò significava che passati i venti anni a disposizione per ridurre a coltura le terre, i forestieri sarebbero decaduti da ogni privilegio compreso quello di essere sottoposti al *Capitano*.

Nel caso che un immigrato divenuto "vecchio habitante" si fosse fatto investire di altri beni incolti godeva delle esenzioni solo per quanto riguardava i nuovi terreni e non

<sup>29</sup> Ibid., c.142.

<sup>30</sup> Ibid., reg.56, cc.44 e 49.

<sup>31</sup> Ibid., reg.61.

<sup>32</sup> Ibidem.

poteva, come era accaduto spesso, considerarsi esente da ogni "gravezza" per ogni sua proprietà. Inoltre, in tali casi il *Capitano di Raspo* manteneva ancora la giurisdizione ma limitatamente ai soli nuovi beni, diversamente restavano giudici gli altri *rettori* della Provincia.

Questo provvedimento trovava difficoltà ad attuarsi per la mancanza di una precisa catasticazione dei terreni incolti da destinare ai coloni che si recavano in Istria. Gli stessi Consultori in jure, Treo e Sarpi, in una relazione su tale problema insistettero sul fatto che era necessario conoscere i beni "con distinzione senza la quale ogni rimedio è vano".<sup>33</sup>.

Fintanto che non fosse stato chiaro quali fossero i beni demaniali (magari "usurpati" dai Comuni) né quali fossero con precisione i confini tra quei terreni dati ai nuovi abitanti e quelli rimasti incolti le cause e le discordie sarebbero durate a lungo.

Fu, probabilmente, in seguito a tali pareri che il Senato proprio in quel periodo (1611) diede incarico a Piero Bondumier, allora *Capitano di Raspo*, di "descrivere" tutti i terreni incolti dell'Istria<sup>34</sup>. Pare che l'impresa non abbia avuto seguito almeno fino alla metà del secolo quando ritroviamo ancora intatti i problemi sulla distinzione tra vecchi e nuovi abitanti.

La parte del Senato, infatti, del 4 aprile 1654 premetteva che "confondendosi li vecchi con li nuovi habitanti, si riconosce di Pubblico essentialissimo servitio rinovar li Decretti e aggionger quelle provisioni d'avantaggio che conferir possano all'oggetto medesimo". Perciò veniva assolutamente proibito "il rinovar l'investiture ad alcuno di quei beni, ne quali sij stato investito precedentemente, mentre a solo fine d'esimersi dalle gravezze, et dai Fori, vengono tentate le nuove investiture per prorogar il tempo a Publico pregiudizio". La legge stabiliva che non dovessero essere concessi terreni "ad esteri che non vengano ad habitare a luoco et fuoco con le Famiglie" e, soprattutto, che "prima d'investir alcuno siano prese esatte informazioni se vi sij chi habbi possesso sopra li beni, che si concedono; di che ragione; se obbligati ad aggravij o decime; se possessi da Pupilli o da Communità; non si possano insomma far concessioni senza l'informazione di quei Rappresentanti, dove sono li beni supplicati, ne senza le stride, acciò gl'aggravati possino usar le ragioni loro". Si trattava di una apertura senza altri precedenti nei confronti delle ragioni dei vecchi abitanti tesa a riequilibrare la bilancia che, per una serie di motivi, pendeva forse eccessivamente dalla parte dei nuovi coloni.

Infine, doveva essere chiaramente espressa "la quantità dei beni investiti, et si chiamino li confini, intendendosi decaduti dal beneficio, e dal possesso quelli che nel termine statuito dalle leggi, non haveranno riddotto a coltura quella porzione de beni, a che restassero obbligati<sup>n36</sup>.

<sup>33</sup> ASV, Consultori in jure, fil. 21, c.174.

<sup>34</sup> ASV, Senato, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, fil. 6.

ASV, Miscellanea Soranzo, b.30, allegato alla lettera del 30 luglio 1657.

<sup>36</sup> Ibidem

Il 17 gennaio 1658 il governo veneziano intervenne nuovamente sulla questione con una legge che avrebbe dovuto fare definitivamente chiarezza: "E' considerabile la confusione, e scontentezza dell'Istria per l'abuso d'esser goduta dai Novi habitanti l'essentioni, e privileggi più oltre de vinti anni prescritti, a segno che coll'introduttione di rinovar investiture de beni, o di qualche piccolo novo possesso, conservano sempre il titolo e le immunità de novi habitanti, dove legitimamente da più anni in qua doveriano esser molti di loro diventati vecchi habitanti, compartecipi delle gravezze de gli altri, e sottoposti ai fori, a quali competiscono per ragioni di domicilio". 37.

Per questo e per far fronte alla difficoltà della lontananza del tribunale veniva confermata la parte del 1654 ma si aggiungeva che la concessione di nuovi terreni incolti dava diritto al rinnovo dei privilegi solo per quanto riguardava le esenzioni fiscali, mentre "l'esentione" dai tribunali locali terminava dopo i primi venti anni dall'arrivo in Istria<sup>38</sup>.

A metà del secolo XVII si verificò una inversione di tendenza. I molti privilegi concessi per stimolare quanto possibile l'arrivo di coloni in Istria, alla lunga e in mancanza di strumenti adeguati, quale poteva essere una precisa catasticazione dei terreni, avevano portato a notevoli abusi e ad una accesa conflittualità che rimase tale ancora a '700 inoltrato quando la mattina del 26 dicembre 1792 tre "greghi" di Peroi furono portati dalla folla tumultuante nelle carceri di Dignano. Conflittualità di lungo se non di lunghissimo periodo, che contrasta sorprendentemente con il clima di tolleranza che caratterizza invece i rapporti tra le popolazioni originarie e i nuovi coloni di lingua greca e di religione greco-ortodossa stabilitisi nelle terre bonificate dei comprensori lagunari del Friuli.

## **POVZETEK**

Od 16. stoletja je Beneška republika, da bi preprečila naraščajočo depopulacijo istrskih posestev, spodbujala priseljevanje albanskih, črnogorskih in ciprskih kolonov. Globoke verske in kulturološke razlike med priseljenci in "domačini" so vzrok, da je prišlo do hudih sporov, ki niso pojenjali kljub posredovanjem beneških oblasti, nadaljevali pa so se tudi dolgo po tem, ko so Benečani sredi 17. stoletja sporne zakone dopolnili in korigirali.

<sup>37</sup> Ibid., allegato alla lettera del 28 gennaio 1658.

<sup>38</sup> Ibidern.